



COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Provincia di Macerata

Via del Comune, 2 - 62021 POGGIO SAN VICINO - C.F. 00312750433

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 7 DEL 21-02-20

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2020: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di febbraio, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

Simoncini Sara	P	QUATRINI STEFANO	P
ZAMPONI ALBERTO	P	MEDICI SABRINA	A
PRIMUCCI RICCARDO	P	RIZZO MICHELE	A
ZAMPONI GIUSEPPE	P	RIZZO PASQUALE	A
ZAMPONI LUANA	P	IASELLA VINCENZO ANTONIO	A
PAGLIONI LUCIA	P		

Assegnati n. [10] In carica n. [11] Assenti n.[4] Presenti n.[7]

Favorevoli 7

Contrari 0

Astenuti 0

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Trojani Fabio

Assume la presidenza l' Ing. Simoncini Sara nella sua qualità di SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

PRIMUCCI RICCARDO
ZAMPONI GIUSEPPE
PAGLIONI LUCIA

Il Sindaco invita il responsabile del servizio finanziario – Santina Barboni – a relazionare in merito al provvedimento in adozione.

Il Relatore illustra le principali voci d'entrata e di uscita, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

entrate

ENTR ATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsio ni
	4	5	6
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	8.532,82	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	99.201,43	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	207.747,36	206.120,31	206.120,31
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	153.473,79	150.919,65	150.919,65
Titolo 3 - Entrate extratributarie	72.217,87	57.629,52	57.629,52
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	925.597,90	50.000,00	50.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	813.000,00	813.000,00	813.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.359.771,17	1.357.669,48	1.357.669,48

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre del 2013, numero 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative la tassa sui rifiuti (TARI) ; l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dai commi da 739 a 783.

Dal 2020 l'Imu viene completamente riformata, (anche se la disciplina ricalca quasi interamente la precedente); la Tasi viene abolita; la Tari viene confermata

; vengono abrogate disposizioni incompatibili con l'Imu normata dalla legge di bilancio 2020 e trovano applicazione le norme che completano la disciplina.

IMU:

le aliquote Imu , come indicato dai commi 748 al comma 755 della Legge di Bilancio 2020, possono essere azzerate per tutte le fattispecie, tranne che per gli immobili di categoria D.

Viene confermata la maggiorazione fino all' 1,14% (ex maggiorazione Tasi), ovvero i comuni che hanno applicato la maggiorazione Tasi dal 2015 al 2019 possono, con l'adozione di una espressa delibera del Consiglio Comunale , da pubblicare sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Mef aumentare l'aliquota massima fino all'1,14% per gli immobili di cui al comma 754*.

I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui la presente comma , restando esclusa qualsiasi variazione in aumento.

*Al comma 754 non sono ricompresi :

- l'abitazione principale di lusso
- immobili merce
- Fabbricati di categoria D.

A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

Per il 2020 il termine per l'approvazione delle aliquote e regolamento può essere oltre il termine di approvazione del bilancio, ma non oltre il 30 Giugno 2020.

Trattandosi del primo anno di applicazione del tributo, in caso di mancata deliberazione si applicano le aliquote di base stabilite dalla legge (non le aliquote dle 2019, ma quelle di base stabilite dalla Legge 160/2019).

Dal 2021 il termine per l'approvazione delle aliquote e regolamento è non oltre il termine di approvazione del bilancio.

Premesso quanto sopra, la stima di entrata nel bilancio di previsione 2020 dell'Imu è di **53.000,00**, importo ottenuto a seguito di un'analisi delle riscossioni storiche annuali e le riscossioni da accertare di anni precedenti.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): Con la legge di bilancio 2020 la Tasi viene abolita.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: la previsione di entrata derivante dall'Addizionale Comunale irpef è di **17.600,00 euro**. Tale previsione è stata stabilita considerando le riscossioni storiche di tale imposta.

TASSA RIFIUTI – TARI: la previsione di entrata derivante dalla Tassa Rifiuti è di **39.136,09 euro**. Tale previsione è stata stabilita considerando il ruolo Tari dell'anno 2019 e le riscossioni storiche di tale tributo;

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI: secondo gli incassi storici, sono previste entrate per **500,00 euro** con l'Imposta sulla pubblicità e **250,00 euro** per i diritti sulle pubbliche affissioni.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE: la previsione di entrata relativa il Fondo di solidarietà comunale è di **97.261,27**. Tale importo è pubblicato sul sito del Mef al link <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/33>;

Le entrate tributarie

Descrizione Tipologia/Categoria	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2020 Previsio ni	2021 Previsio ni	2022 Previsio ni
	4	5	6
Imposte, tasse e proventi assimilati	92.886,09	90.886,09	90.886,09
Compartecipazioni di tributi	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	97.261,27	97.634,22	97.634,22
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	207.747,36	206.120,31	206.120,31

Di cui per riepilogare le voci principali:

- quanto alle entrate di natura tributaria
 - addizionale comunale all'IRPEF € **17.600,00**
 - IMU € **53.000,00**
 - TARI € **39.136,09**
 - Fondo solidarietà comunale € **97.261,27**

- Entrate per trasferimenti correnti**

TRASFERIMENTI DALLO STATO:

- previsti trasferimenti correnti dallo Stato per euro **6.124,15** come Trasferimenti compensativi Imu ART. 1, C. 21, L. 208/15;

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

sono previsti, da parte della Regione, i seguenti trasferimenti relativi il sisma di Ottobre 2016 e Agosto 2016, stabiliti sulla base delle rendicontazioni effettuate alla regione da codesto ente :

- 58.500,00** per l'erogazione dell'autonoma sistemazione;
- 65.150,90** per coprire il costo del personale assunto con il decreto sisma ;
- 9.190,00** di trasferimenti compensativi per il sisma del 24 Agosto 2016;

Le entrate per trasferimenti correnti

Descrizione Tipologia/Categoria	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2020 Previsio ni	2021 Previsio ni	2022 Previsio ni
	4	5	6
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	153.473,79	150.919,65	150.919,65
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00

TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI	153.473,79	150.919,65	150.919,65
---	-------------------	-------------------	-------------------

Entrate extratributarie

Gli stanziamenti previsti nella tipologia “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” comprendono i proventi dei servizi pubblici derivanti dalle tariffe per il servizio trasporto scolastico, acquedotto comunale, , impianti sportivi pagate a copertura degli stessi nonché quelle derivanti dai canoni di concessione. Nella tipologia “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” sono iscritti principalmente i proventi da sanzioni amministrative. Gli stanziamenti previsti nella tipologia “Rimborsi e altre entrate correnti” comprendono principalmente i rimborsi da altri Enti pubblici.

Nel bilancio 2020 – 2022 le entrate extratributarie, che costituiscono il Titolo III delle entrate, sono previste nei seguenti importi:

Le entrate extratributarie

Descrizione Tipologia/Categoria	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2020	2021	2022
	Previsioni	Previsioni	Previsioni
	4	5	6
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	48.624,52	48.624,52	48.624,52
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Interessi attivi	5,00	5,00	5,00
Rimborsi e altre entrate correnti	22.588,35	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	72.217,87	57.629,52	57.629,52

Entrate in conto capitale

Nel bilancio 2020 – 2022 le entrate in conto capitale, che costituiscono il Titolo IV delle entrate, sono previste nei seguenti importi e sono ripartite nelle seguenti tipologie

- CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE LEGGE DI BILANCIO 2020 :**
euro 50.000.00

- CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE ,EDIFICI PUBBLICIE PATRMONIO CULTURALE COMUNI < 1000 ABITANTI per l'anno 2020 - decreto legge del 30 aprile , convertito dalla legge 58 del 28 giugno 2019 : euro 11.597,90
- CONTRIBUTI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' AI SERVIZI DI TPL - PENSILINA : 19.000.00 euro
-
- CONTRIBUTI DELLA REGIONE MARCHE PER REALIZZAZIONE AREA CAMPER O.C.S.R. n. 77/19 Decreto C.S.R. n. 444/19: euro 80.000,00 euro
-
- TRASFERIMENTO REGIONALI SISMA 2016 PER LA SISTEMAZIONE DI EDIFICI LESIONATI : euro 465.000,00

Le " Altre entrate in conto capitale " riepilogano le entrate derivanti da concessioni cimiteriali

Le entrate conto capitale

Descrizione Tipologia/Categoria	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2020	2021	2022
	Previsio ni	Previsio ni	Previsio ni
	4	5	6
Contributi agli investimenti	760.597,90	50.000,00	50.000,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	165.000,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	925.597,90	50.000,00	50.000,00

Spese correnti

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: sono previste spese per il personale di 167.441,31, di cui 65.150,90 sono rimborsati dalla Regione Marche in quanto irferiti a personale assunto con decreto sisma. La previsione delle spese di personale viene effettuata tramite l'elaborazione della previsione di spesa del personale tramite il software di gestione del personale.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: sono previste spese e tasse a carico dell'ente per 13.712,44 euro. La previsione delle spese per imposta e tasse sui redditi viene effettuata tramite l'elaborazione della previsione di spesa del personale tramite il software di gestione dle personale.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI: la spesa per l'acquisto beni ammonta a 144.276,80 euro nella previsione. L'importo viene stimato sulla base di un'analisi delle spese storiche.

FONDO DI RISERVA: la consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in :
per l'anno 2020 in €. 1.426,00
per l'anno 2021 in € 1.382,00;
per l'anno 2022 in € 1.382,00

rientra nei limiti dell'articolo 166, comma 1, del TUEL (non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste).

FONDO DI RISERVA DI CASSA: il fondo di riserva di cassa viene viene stimato calcolando il 0,2 % delle spese totali finali (stanziamenti di cassa) e ammonta a 5.264,40

ACCANTONAMENTO DEL FONDO RISCHI SPESE LEGALI: : ammonta a 4.000,00 euro

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA':

L'art. 167, c. 1 , del TUEL prevede che Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo crediti di dubbia esigibilità” è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

L'esempio n. 5 “Determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità”, che costituisce parte integrante dell’Allegato 4/2, specifica la metodologia per la sua quantificazione.

In primo luogo, si individuano le categorie di entrate stanziato che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata

al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggior livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- i crediti assistiti da fidejussione;
- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quale non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, se ne fornisce, in seguito, illustrazione.

Dopo aver determinato le categorie di entrate ritenute rilevanti per la quantificazione del FCDE, si è provveduto a:

- a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi e accertamenti con riferimento a cinque esercizi.
- ad applicare all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna categoria di entrata una percentuale pari al complemento a 100 delle medie

di cui al punto precedente.

Con riferimento alla determinazione delle categorie delle entrate si è optato di identificare le categorie nei capitoli di spesa utilizzati nel piano esecutivo di gestione (PEG). Per quanto riguarda l'individuazione delle categorie (capitoli), dopo aver escluso i crediti da altre amministrazioni pubbliche e le entrate tributarie che sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa, si sono considerati i capitoli di entrata classificati fra le entrate extratributarie. Sono stati individuati e dunque considerati per il calcolo del FCDE i capitoli di entrata indipendentemente dal loro importo, includendo anche le voci caratterizzate da valori modesti.

Con riferimento al calcolo della media si ricorre ad una delle seguenti modalità:

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

□ rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno del biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio – rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

□ media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

L'accantonamento al FCDE non è oggetto di impegno e alla chiusura dell'esercizio genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti dubbia esigibilità viene calcolato utilizzando il metodo A (media semplice) e per il 2020 viene accantonato il 95% del fondo come da Legge di bilancio 2020. L'ammontare totale del Fondo crediti dubbia esigibilità è di 20.100,12 euro e vengono incluse nel calcolo le previsioni di entrate NON accertate per cassa, ovvero:

- LA TARI , (Fcde di 9.729,81 euro);
- DIRITTI E CANONI PER RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE, (Fcde di 796,40 euro);
- PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI (Fcde di 1.894,30);
- PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE: (Fcde di 7.679,61)

Le spese correnti

Descrizione Tipologia/Categoria	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2020	2021	2022
	Previsioni	Previsioni	Previsioni
	4	5	6
Redditi da lavoro dipendente	167,44 1,31	162,87 8,41	163.878,41
Imposte e tasse a carico dell'ente	13.712,44	13.527,44	13.527,44
Acquisto di beni e servizi	144.276,80	122.214,14	125.574,94
Trasferimenti correnti	70.300,00	70.300,00	70.300,00

Interessi passivi	200,00	200,00	200,00
Altre spese correnti	37.041,29	36.549,49	32.188,69
TOTALE SPESE CORRENTI	432.971,84	405.669,48	405.669,48

Spese in conto capitale

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Descrizione Tipologia/Categoria	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2020	2021	2022
	Previsioni	Previsioni	Previsioni
	4	5	6
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	864.201,43	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	160.597,90	50.000,00	50.000,00
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	1.024.799,33	50.000,00	50.000,00

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Di seguito si riportano l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria, degli acquisti in conto capitale nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio

Descrizione intervento	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE DANNI TERREMOTO	150.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA CIMITERO - DANNI TERREMOTO-	72.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE PER DANNI TERREMOTO-	200.000,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE	135.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE DANNI TERREMOTO competenze tecniche	15.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA CIMITERO - DANNI TERREMOTO- competenze	8.000,00	0,00	0,00

tecniche			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE PER DANNI TERREMOTO- competenze tecniche	20.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	50.000,00	0,00	0,00
LAVORI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	150.000,00	0,00	0,00
LAVORI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI COMPETENZE TECNICHE	15.000,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE - competenze tecniche	15.000,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' AI SERVIZI DI TPL - PENSILINA - LAVORI	15.200,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' AI SERVIZI DI TPL - PENSILINA - COMPETENZE TECNICHE	3.800,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE ,EDIFICI PUBBLICI E PATRMONIO CULTURALE COMUNI < 1000 ABITANTI per l'anno 2020 - decreto legge del 30 aprile , convertito dalla legge 58 del 28 giugno 2019- competenze tecniche	10.438,11	0,00	0,00
INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE ,EDIFICI PUBBLICI E PATRMONIO CULTURALE COMUNI < 1000 ABITANTI per l'anno 2020 - decreto legge del 30 aprile , convertito dalla legge 58 del 28 giugno 2019- LAVORI	1.159,79	0,00	0,00
AREA CAMPER O.C.S.R. n. 77/19 Decreto C.S.R. n. 444/19 _ CONTRIBUTO REGIONE MARCHE - LAVORI	72.000,00	0,00	0,00
AREA CAMPER O.C.S.R. n. 77/19 Decreto C.S.R. n. 444/19 _ CONTRIBUTO REGIONE MARCHE- COMPETENZE TECNICHE	8.000,00	0,00	0,00
TOTALE INTERVENTI	940.597,90	0,00	0,00

Quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2020-2022, piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

Descrizione fonte di finanziamento	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
TRASFERIMENTI REGIONALI	465.000,00	0,00	0,00
ENTRATE PROPRIE - LUCULI CIMITERIALI-	165.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DAL GAL	150.000,00	0,00	0,00
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	780.000,00	0,00	0,00

Contributi agli investimenti

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo.

L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa.

Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti.

Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti

Descrizione contributo	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
CONTRIBUTI STATALI LEGGE DI BILANCO 2020	50.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONE MARCHE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' AI SERVIZI DI TPL - PENSILINA	19.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE ,EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO CULTURALE COMUNI < 1000 ABITANTI per l'anno 2020 - decreto legge del 30 aprile , convertito dalla legge 58 del 28	11.597,90	0,00	0,00

giugno 2019- lavori			
CONTRIBUTI DELLA REGIONE MARCHE PER REALIZZAZIONE AREA CAMPER O.C.S.R. n. 77/19 Decreto C.S.R. n. 444/19	80.000,00	0,00	0,00
TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	160.597,90	0,00	0,00

Spese per rimborso di prestiti

Il residuo debito dei mutui risulta essere pari a € **121.879,42**

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano a € 17.846,68 sono compresi in questi importi le somme vincolate di cui all'art. 56 bis, comma 11 del DL69/2013 (pari al 10% del valore delle alienazioni)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 162, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- l'articolo 151 del citato decreto n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati prevedendo che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

CONSIDERATO quindi che:

- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato e integrato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11, comma 14, del decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, prescrive che a decorrere dall'anno 2016 gli enti di cui all'articolo 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale, aventi per oggetto «*Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*», hanno precisato che:

«Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)»;

- per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, è prevista la classificazione della parte «*spesa*» del bilancio finanziario per «*missioni*» e «*programmi*» di cui agli articoli 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 118/2011 e l'introduzione, per la prima annualità, della previsione di «*cassa*», che costituisce limite ai pagamenti di spesa;
- l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle «*tipologie*» per l'entrata e dai «*programmi*» per la spesa;
- gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, e, in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce «*di cui FPV*», l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

VISTO l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*legge di bilancio 2019*) e in particolare:

- i commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del «*saldo di competenza*» (il cosiddetto «*pareggio di bilancio*») e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio per cui, a partire dal bilancio 2019-2021, il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dal decreto legislativo n. 267/2000 e dal decreto legislativo n. 118/2011, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza «*non negativo*» e pertanto:
 - gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzano il «*risultato di amministrazione*» e il «*fondo pluriennale vincolato*» di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118/2011;
 - cessano degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- i commi da 897 a 900 che disciplinano l'utilizzo degli «*avanzi vincolati*» anche per i Comuni che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo, per cui tali enti:
 - possono applicare al bilancio di previsione la quota «*vincolata*», «*accantonata*» e «*destinata*» del risultato di amministrazione per un importo non superiore a

quello derivante dal risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'anno precedente (risultante alla *lettera A*) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell'allegato 10 al decreto legislativo n. 118/2011) diminuito della quota accantonata minima obbligatoria del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione;

- nel caso in cui, invece, il risultato di amministrazione di cui alla *lettera A*) del citato prospetto dimostrativo sia negativo o inferiore alla somma della quota minima accantonata del FCDE e del fondo anticipazioni liquidità (FAL), è possibile applicare al bilancio di previsione un importo del risultato di amministrazione «vincolato», «accantonato» e «destinato» non superiore all'ammontare del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione;
- i commi da 909 a 911, che disciplinano talune modifiche in materia di «Fondo Pluriennale vincolato (FPV)» rese necessarie a seguito delle modifiche apportate dal codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50/2016;
- il comma 917, che consente ai Comuni, in deroga alle norme di legge e regolamentari vigenti, di dilazionare i rimborsi delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità, pagate negli anni dal 2013 al 2018 e rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018, con pagamenti rateali entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta dei contribuenti è diventata definitiva;
- il comma 919, che ripristina la facoltà di tutti i comuni di prevedere una maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al decreto legislativo n. 507/1993, per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni;
- il comma 1092, che estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, già prevista per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori, con effetti negativi minimi sul gettito dell'IMU mentre permette di superare ostacoli formali per la piena fruizione dell'agevolazione sui comodati tra familiari;

DATO ATTO che il «DUPS»:

- è stato redatto tenuto conto del decreto in data 18 maggio 2018, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza del quale il paragrafo 8.4 del «*principio contabile applicato concernente la programmazione*» è stato integralmente sostituito dal paragrafo 8.4 recante «*Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti*»;
- individua le principali scelte che caratterizzano il programma da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione del periodo di mandato;

- indica, per ogni missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 03 Febbraio 2020, a termini della quale è stata approvato lo schema di bilancio di previsione 2020-2022, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 267/2000;

APPURATO, a tale proposito, che nell'ambito dello schema di bilancio in esame:

- sono iscritte le previsioni di cassa delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si prevede di autorizzare il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
- le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei responsabili dei servizi e a seguito delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire;
- le previsioni, nelle more dell'approvazione da parte della Giunta Comunale del riaccertamento ordinario dei residui da effettuarsi ai fini del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e del punto 9.1 (*La gestione dei residui*) del «*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*» di cui all'allegato 4/2 al decreto stesso, tengono conto degli impegni reimputati agli esercizi futuri in applicazione del principio di «*competenza potenziata*» e dell'applicazione conseguente del «*fondo pluriennale vincolato*» nonché degli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili;
- in conformità alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di «*competenza*» e di «*cassa*» del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di «*competenza*» degli esercizi successivi;

OSSERVATO che ai sensi dell'articolo 165, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, in bilancio, prima di tutte le entrate sono iscritti:

- gli importi relativi al «*fondo pluriennale vincolato*»;
- l'importo relativo al «*fondo di cassa*» presunto dell'esercizio precedente;

DATO ATTO che è garantito il rispetto:

- del vincolo di spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006;
- del vincolo della spesa per indebitamento ex articolo 204 del decreto legislativo n. 267/2000;

DATO ATTO, inoltre, che a decorrere dall'anno 2020:

- ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della *spesa*

per formazione di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, che prevedeva che la spesa per formazione non fosse, ciascun anno, superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009;

- qualora il Comune approvi il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, per effetto del combinato disposto dell'articolo 21 bis, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017 e dell'articolo 1, comma 905, della legge n. 145/2018, non trovano applicazione le seguenti disposizioni sempre in materia di contenimento delle spese:
 - l'[articolo 6](#), commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per le «mostre», 9 e 13, del [decreto-legge n. 78/2010](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 122/2010](#) ossia:
 - *spesa per studi ed incarichi di consulenza* non superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009 (*comma 7*);
 - *spese per relazioni pubbliche, convegni, [mostre], pubblicità e di rappresentanza*, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 (*comma 8*);
 - *spese per sponsorizzazioni* (*comma 9*);
 - *spese per attività esclusivamente di formazione* non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009(*comma 13*);
 - l'articolo 6, comma 12, del [decreto-legge n. 78/2010](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 122/2010](#), che fissa le *spese per missioni* per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
 - l'[articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010](#), coordinato con l'[articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 135/2012](#), che fissa la *spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture* per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;

DATO ATTO, inoltre, che qualora l'Ente approvi il bilancio di previsione entro il 31 dicembre non trovano applicazione le seguenti ulteriori disposizioni:

- l'[articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), in materia di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;
- l'[articolo 24 del decreto-legge n. 66/2014](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 89/2014](#), che reca disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che gli stanziamenti del «fondo di riserva» e del «fondo di riserva di cassa» rientrano nei limiti previsti rispettivamente dai commi 1 e 2-quater dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI i commi 460 e 461 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevedono, a partire dal 1° gennaio 2018, la destinazione esclusiva e senza vincoli

temporali dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai seguenti interventi:

- realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;*
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e periferie degradate;*
- interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;*
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;*
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;*
- spese di progettazione per opere pubbliche (fattispecie inserita dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/2017);*

DATO ATTO, in merito, che per il triennio in esame per il finanziamento della spesa corrente non è previsto l'impiego di detti proventi;

SPECIFICATO che l'Ente:

- non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati;
- non utilizza lo strumento del leasing immobiliare;
- non ha in programma operazioni di project financing;
- non ha riconosciuto debiti fuori bilancio che prevedano il ripiano esteso a più esercizi;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a mente del quale:

«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

RITENUTO, a tale proposito, che per quanto riguarda i seguenti tributi comunali:

- addizionale all'IRPEF
- imposta municipale unica (IMU)

tenuto conto della proposta formulata dall'Organo esecutivo a termini della citata deliberazione n. 141/2019, di confermare, per l'anno 2020, le aliquote e le detrazioni in vigore per l'anno 2019 come determinate, rispettivamente, a termini delle deliberazioni del Consiglio n.5 dell'odierna seduta del 21 febbraio 2020 e n. 5 del 25 marzo 2019;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, dell'odierna seduta del 21 febbraio 2020, di approvazione, in via provvisoria per l'anno 2020, dell'assetto delle tariffe 2019 della «TARI», anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, con riserva di intervenire

successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria di specie una volta disponibile il nuovo «PEF»;

DATO ATTO che, da tale riscontro, risulta che il Comune, allo stato attuale, non presenta condizioni di squilibrio;

RILEVATO che:

- in applicazione del punto 3.3 del «*principio applicato alla contabilità finanziaria*» (allegato 4.2 al decreto legislativo n. 118/2011), è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata «*accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità*», il cui ammontare è stato determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti;
- l'articolo 1, comma 882, legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato le percentuali di saturazione obbligatoria dello stanziamento di bilancio atto a soddisfare il processo di calcolo dell'accantonamento al «*Fondo crediti di dubbia esigibilità*» (FCDE) secondo la seguente tabella:

anno	%
2020	95
2021	100
2022	100

- avvalendosi della possibilità di stanziare progressivamente tale fondo e sulla base delle stime operate dal responsabile del servizio finanziario, sono stati previsti i seguenti accantonamenti calcolati attraverso l'adozione del metodo della «*media semplice fra totale incassato e totale accertato*»:
 - € 20.100,12 nell'anno 2020
 - € 21.158,03 nell'anno 2021
 - € 21.158,03nell'anno 2022;

VISTA la nota integrativa predisposta dal responsabile del servizio finanziario in conformità all'articolo 11, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 118/2011 allegata all'atto;

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, a mente del quale sono state apportate modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, mediante inserimento del comma 4-quater a termini del quale lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia nell'anno 2016, tra cui anche il comune di Poggio San Vicino, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020;

VISTO il combinato disposto dell'articolo 172, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011, in ordine ai documenti da allegare al bilancio di previsione 2020-2022;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

VISTO che l'Organo di revisione:

- giusto l'allegato verbale n. 2 del 10 febbraio 2020, ha espresso parere favorevole in merito al «*Documento Unico di Programmazione 2020-2022*»;
- giusto l'allegato verbale n. 3 del 10 febbraio 2020, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000, in merito alla proposta del bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati;

RITENUTO che, per quanto in precedenza espresso, sussistano le condizioni per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Con la votazione di seguito riportata, espressa per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti, di cui n. 7 votanti:

- voti favorevoli: n. 7
- voti contrari: n. 0
- astenuti: nessuno,

DELIBERA

- Di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Di dare atto che da parte dei consiglieri non sono pervenute proposte di emendamento allo schema di bilancio 2020-2022 adottato dalla Giunta Comunale a termini della deliberazione n. 6 del 03/02/2020.
- Di confermare, per l'anno 2020, le aliquote e le detrazioni in vigore per l'anno 2019 come determinate a termini delle deliberazioni del Consiglio Comunale n.5 dell'odierna seduta del 21 febbraio 2020 e n. 5 del 25 marzo 2019, cui si rinvia, relative rispettivamente ai seguenti tributi comunali:
 - addizionale all'*IRPEF*
 - imposta municipale unica (*IMU*)
- Di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, dell'odierna seduta del 21 febbraio 2020, è stato approvato, in via provvisoria per l'anno 2020, l'assetto delle tariffe della «*TARI*» mediante conferma di quello vigente per l'anno 2019, anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, con riserva di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria di specie una volta disponibile il nuovo «*PEF*».
- Di approvare la programmazione finanziaria 2020-2022 composta da:
 - il Documento Unico di Programmazione semplificato (*DUPS*), contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale

2020-2022, il cui testo risulta dall'allegato elaborato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che non essendo intervenuti eventi da rendere necessario l'emendamento del documento stesso, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 15 novembre 2019, non è necessario adottare la nota di aggiornamento;

- il bilancio di previsione 2020-2022 redatto, secondo la disciplina dell'armonizzazione contabile ex decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni, in termini di «competenza» e, per l'annualità 2020, anche in termini di «cassa», che presenta le seguenti risultanze finali indicate nell'allegato “QUADRO RIASSUNTIVO”.

- il bilancio 2020-2022, predisposto secondo il modello di cui all'allegato 9 al decreto legislativo n. 118/2011, le cui previsioni di «entrata» e di «spesa» risultano dagli allegati tabulati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, chiude in pareggio finanziario complessivo e presenta un «fondo di cassa finale presunto» di € 164.640,44;
- il quadro *generale riassuntivo*, il quadro degli *equilibri di parte corrente*, il quadro degli *equilibri di parte capitale* e il quadro dell'*equilibrio finale* formano parte integrante del bilancio;
- il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dal combinato disposto dell'articolo 172, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011, e precisamente:
 - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione riferito all'esercizio 2019;
 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione ;
 - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione ;
 - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - il prospetto delle spese per utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio;
 - il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio;
 - l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti di gestione relativi all'anno 2018 dei soggetti considerati nel «Gruppo Amministrazione Pubblica»;
 - il «piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio», ex decreto ministeriale 22 dicembre 2015 emanato a termini dell'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011;
 - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
 - la nota integrativa;
 - il parere favorevole dell'Organo di revisione espresso in merito al «Documento Unico di Programmazione semplificato»;

- il parere favorevole dell'Organo di revisione espresso in merito al bilancio di previsione e ai documenti allegati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, dell'odierna seduta, di approvazione, in via provvisoria per l'anno 2020, dell'assetto delle tariffe della «TARI» mediante conferma di quello vigente per l'anno 2019;

- Di trasmettere il bilancio di previsione 2020-2022 alla «Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni» (BDAP) istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016.

Con successiva votazione resa in forma palese da n. 7 consiglieri presenti, di cui n. 7 votanti:

- voti favorevoli: n. 7
- voti contrari: n. 0
- astenuti: nessuno

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 10-02-2020

Il Responsabile del servizio
Barboni Santina

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 10-02-2020

Il Responsabile del servizio
Barboni Santina

Steso il presente verbale, lo stesso viene letto, approvato e sottoscritto come appresso.

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Trojani Fabio

IL SINDACO
Ing. Simoncini Sara

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 con pubblicazione numero 108.

Poggio S. Vicino li 08-05-20

Il Segretario Comunale
Dott. Trojani Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-05-2020 al 23-05-2020, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Poggio S. Vicino li 23-05-20

Il Segretario Comunale
Dott. Trojani Fabio